



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 18/2026

Ricorso: Società A.N. Brescia Team + 5 (Prot. 2463/2026) vs decisione Giudice Sportivo Nazionale Not. 36/2026 del 6/7/2026

E' presente in data 2/9/2026 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

È presente il Presidente della Società ricorrente.

Con riferimento alla partita disputata a Brescia il 29 giugno 2026, tra le squadre AN Brescia e Pro Recco Waterpolo, nell'ambito della gara 3 della fase finale dei play-off, valevole per lo scudetto del campionato di pallanuoto di serie A1 maschile, il Giudice Sportivo nazionale adottava una serie di sanzioni disciplinari.

Con ricorso tempestivamente depositato proponevano impugnazione avverso i provvedimenti adottati la società AN Brescia Team A.S.D., gli atleti Balzarini, Del Basso, Guerrato, Alesiani, nonché il tecnico Bove, tesserati della medesima società.

In particolare, l'atleta Del Basso veniva sanzionato con tre giornate di squalifica, nello specifico, una per aver, con un eccesso di vigoria durante un'azione di gioco, colpito intenzionalmente con il gomito un avversario al volto, condotta, questa, rientrante nella violazione di cui all'articolo 9.13 R.P.N., una poiché nell'uscire dal piano vasca passava vicino agli arbitri e, oltre a protestare, esclamava delle frasi ingiuriose al loro indirizzo, anche con l'utilizzo di parolacce; infine, la terza giornata per aver, al termine della gara, unitamente ai compagni di squadra Alesiani e Guerrato, atteso nel tunnel che porta verso gli spogliati gli arbitri e, all'arrivo di costoro, battuto provocatoriamente le mani dicendo: "bravi, bravi, belle cose avete fatto vergognatevi!".

Il Balzarini invece riceveva due giornate di squalifica in quanto, dopo essere stato espulso definitivamente con sostituzione, nell'abbandonare il piano vasca gridava frasi ingiuriose all'indirizzo degli arbitri oltre a bestemmie di vario tipo.

Guerrato riportava cinque giornate di squalifica, delle quali tre ex articolo 9.14 R.P.N. per aver colpito deliberatamente e ripetutamente, a gioco fermo, con calci e pugni, un avversario dopo averlo stretto con violenza al collo cercando di portarlo sott'acqua, fino a quando alcuni giocatori di entrambe le squadre intervenivano riuscendo a fermarlo; una giornata per aver tenuto un comportamento gravemente ingiurioso, irrispettoso e minaccioso nei confronti degli arbitri nell'uscire dal piano vasca con tanto

di bestemmie; condotta protrattasi fino a che non veniva allontanato da un addetto alla sicurezza; e una giornata inoltre gli veniva inflitta per essersi reso protagonista insieme a Del Basso ed Alesiani dello spiacevole episodio di cui si è detto fuori agli spogliatoi. Per quest'ultima condotta Alesiani riceveva a sua volta una giornata di squalifica.

Infine, al tecnico Bovo venivano inflitte quattro giornate di squalifica, rispettivamente, per aver rivolto agli indirizzi degli arbitri ingiurie ed invettive; per non aver, una volta espulso, abbandonato il piano vasca e viceversa continuato a impartire istruzioni tecniche alla propria squadra; e, infine, in occasione di un tiro di rigore, per aver dato un calcio ad una transenna facendola ribaltare sul piano vasca accompagnando il gesto con invettive e parolacce all'indirizzo dell'arbitro. Avvicinato dal delegato e invitato da costui ad adottare un comportamento più corretto in relazione al suo ruolo di tecnico, anziché placarsi imprecava ed insultava anche quest'ultimo. Per tal modo aizzava anche il pubblico di casa, finché non veniva definitivamente allontanato al termine della gara. A questo punto recatosi al tavolo della giuria si rivolgeva a tutti i presenti con frasi irriguardose, dal che un'ulteriore giornata di squalifica.

Per ciò che concerne il pubblico, i sostenitori di parte bresciana a partire dal secondo tempo di gara sino al termine dell'incontro gridavano frasi irriguardose, ingiuriose e minacciose all'indirizzo degli arbitri. Durante il quarto tempo un sostenitore del Brescia si avvicinava alla transenna di delimitazione della tribuna dal piano vasca e sputava contro l'arbitro Schiavo. Sempre nel corso del quarto tempo un altro sostenitore del Brescia lanciava una bottiglietta d'acqua semi vuota colpendo alla schiena l'arbitro Schiavo. Infine, anche un'addetta alla sicurezza della società Brescia, alla fine della gara, si avvicinava indebitamente al tavolo della giuria per protestare e contestare la direzione arbitrale dell'incontro finché non veniva allontanata dal delegato. Per tale ragione la società bresciana veniva sanzionata con 1.000,00 euro di ammenda, oltre alle sanzioni automatiche ed ulteriori sanzioni per carenze organizzative strumentali, delle quali ultime qui tuttavia non si discetta.

E' innegabile che la competizione, non fosse altro per il fatto che si è trattato di una finale di play-off valevole per lo scudetto del campionato si seria A1, è stata caratterizzata da un'altissima tensione agonistica, sfociata, come purtroppo spesso accade in questi casi, in un eccesso di fisicità nei confronti degli avversari e di incontrollata intemperanza nei confronti degli ufficiali di gara.

D'altro canto, pur considerando quanto elevata possa essere la posta in gioco, è proprio l'alto livello di professionismo sportivo dei contendenti a legittimare aspettative di fair play che non possono essere disattese a causa di un'incontrollata impulsività, ancorché dettata dalla concitazione della gara.

In competizioni di tale livello, le squadre sono chiamate a tenere comportamenti esemplari, improntati al rispetto, alla lealtà e alla correttezza, così da costituire un modello per i giovani atleti e per gli aspiranti sportivi, offrendo al contempo al pubblico uno spettacolo avvincente.

Nondimeno, considerando l'eccezionale contesto agonistico la Corte ritiene di poter rimodulare le sanzioni irrogate secondo un principio di proporzionalità ed adeguatezza, tenendo tuttavia conto da un lato delle sanzioni automatiche inflitte ex artt. 9.13 e 9.14 R.P.N. e dall'altro del principio del cumulo materiale, che vincola il giudicante nel criterio di quantificazione della sanzione.

P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente i ricorsi e ridurre le sanzioni inflitte a:

Jacopo Alesiani ridotta ad ammonizione con diffida;

Balzarini Alessandro ridotta a squalifica di una giornata oltre ammonizione con diffida;

Del Basso Mario ridotta a squalifica di due giornate oltre ammonizione con diffida;

Guerrato Stefano ridotta a squalifica di quattro giornate oltre ammonizione con diffida;

Bovo Alessandro ridotta a squalifica di tre giornate oltre ammonizione con diffida;

si conferma per il resto.

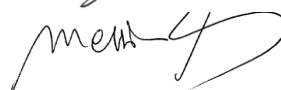
Si dispone l'incameramento della tassa versata e la notifica agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente



Avv. Massimo Bevere Componente



Avv. Daniela De Tommaso Componente

